DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 14

Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Versione in vigore dal 9 maggio 2012, non più in vigore dal 7 luglio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
Capo	II — Norme sostanziali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-razionalizzazione-della-spesa-pubblica/art-14-misure-in-tema-di-riduzione-dei-consumi-di-energia-e-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it